

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARABOTTI, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIGLIO VIGNA

Modifiche agli articoli 63, 84, 92 e 122 della Costituzione concernenti l'introduzione del requisito della cittadinanza italiana per nascita per l'assunzione degli incarichi di vertice dello Stato e delle regioni

Presentata il 10 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia, come tutti i Paesi caratterizzati da elevati livelli di benessere e civiltà, è oggi interessata da flussi migratori significativi, che rendono necessario mantenere alta l'attenzione sulla loro gestione e sul loro controllo. Parallelamente, il nostro Paese registra un andamento demografico fortemente negativo, segnato da un tasso di natalità tra i più bassi in Europa. In questo quadro, assume un rilievo particolare la questione di come preservare l'identità nazionale, la continuità istituzionale e la fedeltà verso la Repubblica da parte di chi assume ruoli di maggiore responsabilità nelle istituzioni dello Stato e delle regioni. Davanti alle possibili trasformazioni sociali e ad alcune crescenti pressioni esterne, occorre garantire che, nei punti più sensibili dell'architettura co-

stituzionale, la guida delle istituzioni sia affidata a cittadini che possiedono un legame originario e pieno con la Nazione.

La Costituzione italiana riconosce alla cittadinanza il ruolo di requisito essenziale per l'esercizio dei diritti politici e per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. L'ordinamento stabilisce che la partecipazione alla maggior parte delle consultazioni elettorali, da quelle per i consigli regionali a quelle per le Camere, è riservata ai cittadini italiani ed è la stessa Costituzione, all'articolo 84, che prevede il requisito della cittadinanza per l'elezione del Presidente della Repubblica.

La presente proposta di legge costituzionale si colloca lungo questa direttrice e introduce per alcune cariche dello Stato e delle regioni un requisito ulteriore e più

specifico: la cittadinanza italiana per nascita. In questa prospettiva, si stabilisce che le cariche di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del Senato della Repubblica e Presidente della Giunta regionale possano essere assunte soltanto da cittadini italiani per nascita, al fine di garantire che le figure poste al vertice dell'ordinamento istituzionale incarnino un legame originario, pieno e continuativo con la Nazione che sono chiamate a rappresentare e dirigere.

A differenza di quanto accade negli Stati Uniti d'America, un Paese plasmato da intensi flussi migratori fin dalla sua fondazione, in cui il requisito della cittadinanza per nascita per accedere alla Presidenza è previsto dalla Costituzione sin dall'origine, la maggior parte delle Costituzioni dei Paesi europei non contempla espressamente un analogo requisito. Ciò è dovuto anche al fatto che il fenomeno migratorio, in Eu-

ropa e in particolare in Italia, ha assunto dimensioni significative soltanto in tempi relativamente recenti e non ha rappresentato, nelle fasi costituenti, un fattore di rilevanza tale da imporre una disciplina specifica per le cariche apicali dello Stato.

La presente proposta di legge costituzionale, composta da quattro articoli, reca puntuali modifiche agli articoli 63, 84, 92 e 122 della Costituzione, al fine di introdurre espressamente nel dettato costituzionale il requisito della cittadinanza per nascita per i seguenti incarichi istituzionali di vertice dello Stato e delle regioni: il Presidente della Repubblica, in quanto Capo dello Stato; il Presidente del Senato della Repubblica, in qualità di seconda carica dello Stato chiamata, in determinati casi previsti dalla Costituzione, a sostituire il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Può essere eletto Presidente del Senato della Repubblica solo il cittadino per nascita ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « ogni cittadino » sono inserite le seguenti: « per nascita ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Può essere nominato Presidente del Consiglio dei ministri solo il cittadino per nascita ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Può essere eletto Presidente solo il cittadino per nascita ».



19PDL0174000